

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari
03	CONTENZIOSO - Processo tributario - Procedimento dinanzi alla C.T. Provinciale - Fase istruttoria - Onere della prova
	AGEVOLAZIONI
04	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per le aree svantaggiate
	TUTELA E SICUREZZA
06	SICUREZZA SUL LAVORO - INAIL
	SETTORI PARTICOLARI
07	AUTOTRASPORTATORI
08	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari - Cessioni di fabbricati - Interventi con *superbonus* - Plusvalenza (circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2024 n. 13)

Con la circ. 13.6.2024 n. [13](#), l'Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti in merito alla disciplina delle plusvalenze imponibili di cui alla lett. b-bis) dell'[art. 67](#) co. 1 del TUIR (introdotta dall'[art. 1](#) co. 64 della L. 213/2023), relative alle cessioni a titolo oneroso, effettuate dall'1.1.2024, di immobili oggetto di interventi agevolati con il *superbonus* ex [art. 119](#) del DL 34/2020.

Se effettuate al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, tali cessioni generano plusvalenze imponibili come redditi diversi qualora gli interventi agevolati con *superbonus* sull'immobile ceduto si siano conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione. In ogni caso, non sono imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili:

- acquisiti per successione;
- adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione (o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo).

Presupposto imponibile

Nella circ. [13/2024](#) viene confermato che il presupposto dell'imponibilità della plusvalenza può riscontrarsi in capo al cedente anche se il soggetto che ha beneficiato del *superbonus* non è lo stesso cedente, ma uno degli "altri aventi diritto" all'agevolazione (es. conduttore, familiare convivente).

Inoltre, l'Amministrazione finanziaria conferma che la disciplina della plusvalenza da immobile oggetto di interventi *superbonus* trova applicazione:

- solo per la prima cessione dell'immobile interessato da interventi ammessi al *superbonus*, e non anche per le eventuali successive cessioni dell'immobile (fatte salve le ipotesi di interposizione ex [art. 37](#) del DPR 600/73);

- sia se il *superbonus* è stato fruito direttamente in dichiarazione, sia se si è optato per cessione/sconto ex [art. 121](#) del DL 34/2020;

- sia per gli interventi *superbonus* effettuati dall'1.1.2024, sia per gli interventi *superbonus* effettuati *ante*

1.1.2024 (dunque, a prescindere dalla misura del *superbonus*, che può essere del 110%, 90%, 70% o 65%);

- a prescindere dalla durata del possesso delle unità oggetto degli interventi.

Sufficienza dei soli interventi "trainati" sulle parti comuni

Con la circ. [13/2024](#) l'Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che, ai fini del riscontro dei presupposti per l'imposizione della plusvalenza ex [art. 67](#) co. 1 lett. b-bis) del TUIR, è irrilevante la tipologia di interventi (trainati o trainanti) effettuati in relazione all'immobile oggetto di cessione.

In altre parole, si genera una plusvalenza imponibile (in presenza degli ulteriori requisiti prescritti) anche se sono stati effettuati soltanto interventi *superbonus* "trainanti" sulle parti comuni dell'edificio condominiale nel quale l'unità immobiliare oggetto di cessione è situata (e non è stato effettuato alcun intervento *superbonus* "trainato" sulla singola unità immobiliare).

Calcolo del termine decennale dalla conclusione dei lavori

In relazione al calcolo del termine di 10 anni, l'Amministrazione finanziaria precisa che occorre considerare la data di conclusione degli interventi ammessi al *superbonus*, da identificarsi, in linea di principio, con la data di conclusione dei lavori "comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti".

Il documento di prassi parrebbe dunque implicitamente confermare che non rientrano nel

perimetro applicativo della citata lett. b-bis) dell'[art. 67](#) co. 1 del TUIR le cessioni di unità immobiliari avvenute prima della conclusione dei lavori per i quali si beneficia del *superbonus*.

Determinazione della plusvalenza

La circ. 13/2024 rende inoltre alcuni chiarimenti anche in merito alla disciplina della determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con il *superbonus*, di cui all'[art. 68](#) co. 1 del TUIR (anch'esso modificato dall'art. 1 co. 64 della L. [213/2023](#)).

Tale norma dispone che, nella determinazione della plusvalenza, le spese relative agli interventi *superbonus*

effettuati sull'unità immobiliare ceduta non vanno tenute in considerazione:

- integralmente, se detti interventi sono conclusi da non più di 5 anni all'atto della cessione;
- per il solo 50%, se gli interventi sono conclusi da più di 5 ma meno di 10 anni all'atto della cessione.

Tale divieto di tenere conto (integralmente o per il 50%) delle spese riguarda tuttavia solo gli interventi

superbonus al contempo:

- agevolati con aliquota al 110%;
- oggetto di opzione di cessione/sconto ex [art. 121](#) del DL 34/2020.

La circ. [13/2024](#) rileva dunque che, al contrario, ai fini della determinazione della plusvalenza, possono essere considerate tra i costi inerenti all'immobile ceduto le spese per gli interventi agevolati con:

- *superbonus* con aliquote diverse da quella del 110%;
- *superbonus* al 110% fruito in dichiarazione dei redditi;
- altri *bonus* "edilizi" (ad esempio, il "*bonus casa*", di cui all'[art. 16-bis](#) del TUIR, il *sismabonus* ex [art. 16](#) co. 1-bis ss. del DL 63/2013, ecc.).

Se per interventi sullo stesso immobile si sia fruito del *superbonus* in parte nella misura del 110% e in parte nella misura del 90%, 70% o 65%, l'irrelevanza (integrale o del 50%) riguarda solo le spese per le quali si è beneficiato del *superbonus* nella misura del 110% mediante opzione ex [art. 121](#) del DL 34/2020.

art. 1 co. 64 L. 30.12.2023 n. 213

art. 67 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 68 DPR 22.12.1986 n. 917

Circolare Agenzia Entrate 13.6.2024 n. 13

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Superbonus - Cessione di fabbricati" - Zeni A.

Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2024 - "Bastano i lavori superbonus trainanti sulle parti comuni per generare la plusvalenza" - Zanetti - Zeni

CONTENZIOSO

Processo tributario - Procedimento dinanzi alla C.T. Provinciale - Fase istruttoria - Onere della prova - Irretroattività - Novità della L. 130/2022 (Cass. 13.6.2024 n. 16493)

Nell'ambito del processo tributario l'onere della prova è stato disciplinato solo dal recente [art. 7](#) co. 5-bis del DLgs. 546/92, introdotto dall'art. 6 della L. 130/2022 a decorrere dal 16.9.2022 (data di entrata in vigore della stessa legge).

La norma pone in capo all'Amministrazione l'onere di dimostrare sia la pretesa sulle imposte che sulle sanzioni.

Nello specifico, il giudice tributario dovrà basare la sua decisione sugli elementi di prova che emergono nel processo.

L'atto è annullabile se la prova della sua fondatezza è:

- omessa;
- contraddittoria;
- insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda l'imposizione.

Prima di questa disposizione (maggiormente garantista per il contribuente), ci si richiama all'[art. 2697](#) c.c., il quale stabilisce che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", invece "chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".

Onere probatorio nel processo

La natura impugnatoria del processo tributario impone che l'attore sostanziale (parte pubblica) dimostri ingiudizio mediante le prove il fondamento della sua pretesa fiscale.

La prova si forma nella fase istruttoria e confluisce nella motivazione dell'atto venendo valorizzata in unragionamento logico-giuridico che mette in correlazione motivazione e prova della pretesa impositiva.

Il contribuente, ovvero il ricorrente "convenuto in senso sostanziale", può dimostrare ogni circostanza atta a neutralizzare la pretesa tributaria mediante eccezioni.

Ci sono però casi in cui l'onere della prova incombe sul contribuente, come nel caso di presunzioni assolute e/o di accertamento induttivo del reddito ex [artt. 39](#) co. 2 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72.

Efficacia irretroattiva

L'[art. 7](#) co. 5-bis del DLgs. 546/92 è entrato in vigore il 16.9.2022. In assenza di disposizioni specifiche, in un primo momento, la norma si è ritenuta di natura processuale e quindi applicabile ai giudizi pendenti con operatività retroattiva (*ex multis* C.G.T. II Liguria 25.1.2023 n. 56/1/23, C.G.T. I Reggio Emilia 2.3.2023 n. 33/1/23, C.G.T. I Reggio Emilia 30.12.2022 n. 293/1/22).

La Cassazione, con l'ordinanza [13.6.2024](#) n. 16493, ha stabilito, invece, che il co. 5-bis dell'[art. 7](#) del DLgs. 546/92 è una norma avente natura sostanziale. Quindi, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16.9.2022, ovvero il cui ricorso sia stato notificato a partire dalla data predetta. Diversamente, per i ricorsi già pendenti di primo grado o dei gradi successivi al 16.9.2022, si applica la disciplina probatoria dell'[art. 2697](#) c.c.

Effetti della pronuncia

Il nuovo [art. 7](#) co. 5-bis del DLgs. 546/92 salvaguardia le presunzioni legali (assolute o relative), ma impone maggiore rigore per presunzioni non legali, ovvero semplici, semplicissime e quelle c.d. "giurisprudenziali".

Tra queste ultime si annovera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, con riferimento alla quale la giurisprudenza di merito, in applicazione della nuova disposizione, aveva già annullato gli atti disconoscendo il valore probatorio della sola prova presuntiva (*ex multis* C.G.T. I Milano 24.8.2023 n. 2969/15/23, C.G.T. I Reggio Emilia 24.4.2023 n. 72/1/23 C.G.T. II Taranto 2.1.2024 n. 3/27/24, CGT II Lombardia 9.1.2024 n. 66/3/24).

art. 7 co. 5 bis DLgs. 31.12.1992 n. 546

Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2024 - "Irretroattiva la nuova disciplina sull'onere della prova" - Amato

Guide Eutekne - Contenzioso tributario - "Onere della prova" - Cissello A.

Cass. 13.6.2024 n. 16493

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per le aree svantaggiate - Credito d'imposta per investimenti nella c.d. "ZES Unica" del Mezzogiorno - Approvazione del modello di comunicazione e modalità di trasmissione (prov. Agenzia delle Entrate 11.6.2024 n. 262747)

Con il provv. 11.6.2024 n. [262747](#), l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all'[art. 16](#) del DL 124/2023, definendone anche le modalità di trasmissione.

Modello di comunicazione

Il modello di comunicazione è composto dal:

- frontespizio, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell'impresa beneficiaria e dell'eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia al credito d'imposta richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- quadro A, contenente i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta;
- quadro B, contenente i dati della struttura produttiva;
- quadro C, contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
- quadro D, contenente l'elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti *de minimis*;
- quadro E, contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione.

Modalità e termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate:

- dal 12.6.2024 al 12.7.2024;
- direttamente da parte dei soggetti beneficiari o tramite i soggetti incaricati;
- esclusivamente in via telematica, mediante l'apposito *software* "ZES unica" disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Ammontare effettivamente spettante e modalità di utilizzo

Ai fini del rispetto del limite massimo di spesa (pari a 1,8 miliardi di euro), l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

Tale provvedimento sarà emanato entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97:

- per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale del credito d'imposta effettivamente spettante in proporzione alle risorse disponibili;
- per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l'emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l'Agenzia delle Entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, la certificazione mediante PEC all'indirizzo creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.

Comunicazione integrativa

Per poter utilizzare il credito d'imposta per investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione richiesta, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione utilizzano il medesimo modello per

presentare all'Agenzia delle Entrate, dal 31.7.2024 al 17.1.2025, una o più comunicazioni integrative, indicando l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato.

L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Comunicazione in caso di investimenti inferiori

I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione originaria e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato, comunicano all'Agenzia delle Entrate, dal 3.2.2025 al 14.3.2025, l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato.

Nel caso in cui la percentuale di utilizzo del credito d'imposta risulti inferiore al 100%, in base alle comunicazioni ricevute, l'Agenzia delle Entrate la ridetermina e la rende nota con apposito provvedimento, da emanare entro il 24.3.2025.

art. 16 DL 19.9.2023 n. 124

art. 5 Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17.5.2024

Provvedimento Agenzia Entrate 11.6.2024 n. 262747

Il Quotidiano del Commercialista del 12.6.2024 - "Da oggi l'invio delle comunicazioni per il bonus ZES unica Mezzogiorno" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 12.6.2024, p. 2 - "Incentivi Zes unica, domande al via oggi Modello di comunicazione sul sito delle Entrate" - Redaz.

Italia Oggi del 12.6.2024, p. 35 - "Zes unica Sud, via al bonus" - Galli

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno" - Alberti P.

Tutela e sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO

INAIL - Variazione del tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) - Tasso d'interesse di differimento e dilazione e misura delle sanzioni civili (circ. INPS 11.6.2024 n. 71 e circ. INAIL 11.6.2024 n. 13)

Con la circ. INPS 11.6.2024 n. [71](#) e la circ. INAIL 11.6.2024 n. [13](#), i due Istituti sono intervenuti sugli effetti della variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, o TUR) in seguito alla decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) del 6.6.2024, con la quale è stata prevista una riduzione di 25 punti base del tasso in argomento.

Di conseguenza, il tasso risulta essere pari al 4,25% a decorrere dal 12.6.2024.

Nuovo valore dell'interesse di dilazione

L'interesse di dilazione dovrà essere calcolato al tasso del 10,25% annuo con riferimento alle rateazioni per la regolarizzazione dei debiti contributivi e delle sanzioni civili ai sensi dell'[art. 2](#) co. 11 del DL 9.10.89 n. 338.

L'interesse di dilazione al 10,25% trova applicazione sulle rateazioni presentate a decorrere dal 12.6.2024, mentre non si applica ai piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore (i quali non subiranno modifiche).

Nuovo valore dell'interesse di differimento

L'interesse di differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 10,25% annuo con riferimento alle tempistiche, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024.

Effetti sul valore delle sanzioni civili

L'innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali ad opera della BCE rileva anche con riferimento alle sanzioni civili.

Nello specifico, la sanzione civile è pari al 9,75% in caso di:

- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie ([art. 116](#) co. 8 lett. a) della L. 23.12.2000 n. 388);
- evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa ([art. 116](#) co. 8 lett. b), secondo periodo, della L. 388/2000);
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori ([art. 116](#) co. 10 della L. 388/2000).

Applicabilità della misura in caso di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili ridotte, nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi prevista dall'[art. 116](#) co. 8 lett. a) della L. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Nell'ipotesi di evasione di cui all'[art. 116](#) co. 8 lett. b) della L. 388/2000, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato del 2%.

Inoltre, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto di quello degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre quella minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti. Tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dall'1.1.2024 (2,5% in ragione d'anno), a decorrere dal 12.6.2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 4,25%.

Premi INAIL

Per effetto della decisione della BCE, l'INAIL ha ricordato che, dal 12.6.2024, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all'[art. 2](#) co. 11 del DL 338/89 e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all'[art. 116](#) co. 8 e 10 della L. 388/2000 sono i seguenti:

- 10,25%, per l'interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 9,75%, per la misura delle sanzioni civili.

art. 116 co. 10 L. 23.12.2000 n. 388

art. 116 co. 8 L. 23.12.2000 n. 388

art. 2 co. 11 DL 9.10.1989 n. 338

Circolare INPS 11.6.2024 n. 71

Circolare INAIL 11.6.2024 n. 13

Il Quotidiano del Commercialista del 12.6.2024 - "In discesa il tasso di interesse di dilazione e differimento contributivo" - Redazione

Il Sole - 24 Ore del 12.6.2024, p. 36 - "Rateizzazioni e sanzioni Inps e Inail con interessi al 10,25% e 9,75% annuo" - M.Piz. Guide Eutekne - Previdenza - "Assicurazione INAIL" - Vazio F.

Settori particolari

AUTOTRASPORTATORI

Deduzione forfetaria delle spese non documentate - Periodo d'imposta 2023 - Misura spettante (comunicato MEF 10.6.2024 e comunicato Agenzia delle Entrate 10.6.2024)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il [comunicato 10.6.2024](#), ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall'[art. 66](#) co. 5 primo periodo del TUIR, con riferimento al periodo d'imposta 2023 (modello REDDITI 2024).

Normativa di riferimento

L'[art. 66](#) co. 5 del TUIR riconosce alcune deduzioni forfetarie giornaliere per spese non documentate alle imprese di autotrasporto merci, in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (ai sensi dell'[art. 13](#) co. 4 del DL 90/90).

Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L'[art. 1](#) co. 652 della L. 208/2015 ha stabilito che, dall'1.1.2016, le suddette deduzioni forfetarie spettano:

- in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore o dai soci oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa (in precedenza, era prevista un'ulteriore distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali);
- nella misura del 35% dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore o dai soci all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

Adeguamento annuale degli importi deducibili - Periodo d'imposta 2023

Nonostante la citata norma individui importi specifici, la misura è stata modificata nel corso degli anni tenendo conto delle risorse disponibili.

Con riferimento al periodo d'imposta 2023 (modello REDDITI 2024), il [comunicato](#) MEF 10.6.2024 ha fissato gli importi delle deduzioni forfetarie nella misura di:

- 48,00 euro per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;
- 16,80 euro per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

La misura è stata quindi confermata rispetto a quella prevista per il periodo d'imposta 2022 (modello REDDITI 2023).

Deduzione forfetaria per i soci di società di persone

La deduzione forfetaria delle spese non documentate di cui all'[art. 66](#) co. 5 del TUIR si applica anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se anch'essi effettuano personalmente trasporti ([art. 13](#) co. 4 del DL 90/90).

Si ritiene che l'importo della deduzione, essendo questa legata ai trasporti effettuati personalmente, debba essere riferito ad ogni singolo socio e non, complessivamente, alla società.

Deduzione forfetaria annua

Per gli autotrasportatori di merci per conto terzi compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di 154,94 euro per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi ([art. 66](#) co. 5 secondo periodo del TUIR).

Obblighi documentali

Il contribuente deve predisporre e conservare (fino alla scadenza del termine per l'accertamento, unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture ed alle lettere di vettura) un prospetto recante l'indicazione:

- dei viaggi effettuati e della loro durata;
- delle località di destinazione;
- degli estremi dei documenti di trasporto delle merci (o delle fatture o delle lettere di vettura).

Indicazione nel modello REDDITI 2024

In merito all'indicazione nella dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate, nel [comunicato](#) stampa 10.6.2024, ha ricordato che le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore ai sensi dell'[art. 66](#) co. 5 primo periodo del TUIR vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2024, utilizzando, nel rigo RF55, i codici 43 e 44 e, nel rigo RG22, i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito territoriale.

art. 66 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

Comunicato stampa Agenzia Entrate 10.6.2024 n. 27

Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 10.6.2024 n.

74

Il Quotidiano del Commercialista del 11.6.2024 - "Confermata a 48 euro la deduzione forfetaria per gli autotrasportatori" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 11.6.2024, p. 40 - "Autotrasporto, confermate le deduzioni forfetarie" -

Caputo Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Autotrasportatori" - Alberti P.

AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 27.3.2024 N. 163586

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Crediti d'imposta per le imprese turistiche e la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator - Cessione - Modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate

In attuazione degli artt. 1 e 4 del DL 6.11.2021 n. 152 conv. L. 29.12.2021 n. 233, con il presente provvedimento sono state stabilite le modalità di comunicazione della cessione dei crediti d'imposta spettanti per:

- la riqualificazione delle imprese turistiche, di cui all'art. 1 del DL 152/2021;
- la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui all'art. 4 del DL 152/2021.

Tracciabilità dei crediti d'imposta

I crediti d'imposta riconosciuti ai beneficiari, a seguito delle domande presentate, sono comunicati dal Ministero del Turismo all'Agenzia delle Entrate.

Ai fini della tracciabilità, a ciascun credito d'imposta è attribuito un codice identificativo.

I beneficiari possono consultare i crediti d'imposta riconosciuti nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Regole per la cessione dei crediti d'imposta

I beneficiari delle suddette agevolazioni, in alternativa all'utilizzo in compensazione tramite il modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, possono cedere i crediti d'imposta, solo per intero e senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

È comunque fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del DLgs. 385/93 (Testo unico bancario);
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del suddetto Testo unico;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005.

Comunicazione della cessione dei crediti d'imposta

Le cessioni dei crediti d'imposta, comprese quelle successive alla prima, sono comunicate all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposito modello denominato "Comunicazione della cessione del credito d'imposta per le imprese turistiche e dei crediti d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator", approvato dal presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni di compilazione.

Nella comunicazione deve essere indicato il codice identificativo attribuito a ciascun credito d'imposta. La comunicazione deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it.

Rifiuto della comunicazione

La comunicazione non è accolta se il soggetto cedente:

- non è titolare del credito d'imposta, in base a quanto risulta dai dati trasmessi dal Ministero del Turismo all'Agenzia delle Entrate e dalle eventuali cessioni già comunicate;
- ha già utilizzato il credito, anche in parte, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Utilizzo del credito d'imposta da parte del cessionario

Il cessionario può utilizzare il credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, tramite il modello F24, indicando lo stesso codice tributo istituito per la fruizione da parte del beneficiario originario (si vedano le ris. Agenzia delle Entrate 31.7.2023 n. 47 e 20.12.2023 n. 73). In alternativa, il cessionario può cedere ulteriormente il credito, secondo le modalità sopra indicate.